

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4728 del 17/09/2018
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59. DITTA GUIDI CLAUDIA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CODIGORO, VIA DE AMICIS N. 6, ED IMPIANTO NEL COMUNE DI CODIGORO,LOC. MALEA N. 3. AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'ATTIVITÀ DI AZIENDA AGRICOLA, AUTORIZZATA CON AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.), ATTO N. 1763 DEL 09/06/2016
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4871 del 13/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno diciassette SETTEMBRE 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.



Sinadoc n. 8127/2018/fd-ct

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta **GUIDI CLAUDIA** con sede legale in Comune di Codigoro, via De Amicis n. 6, ed impianto nel Comune di Codigoro, loc. Malea n. 3. **Autorizzazione alla MODIFICA NON SOSTANZIALE** dell'attività di **AZIENDA AGRICOLA**, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), atto n. **1763** del **09/06/2016**.

### IL DIRIGENTE

- Vista la domanda in data 20/02/2018, trasmessa dal SUAP del Comune di Codigoro con nota acquisita al Prot. di Arpae n. 2521 del 28/02/2018, della Ditta GUIDI CLAUDIA, con sede legale nel Comune di Codigoro, via De Amicis n. 6, ed impianto nel Comune di Codigoro loc. Malea, per la modifica non sostanziale dell'attività di azienda agricola, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 1763 del 09/06/2016, adottato ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza riguarda la **modifica non sostanziale** dell'attività in quanto una prescrizione dell'Autorizzazione sopramenzionata prevedeva l'inserimento nella rete fognaria interna di 2 filtri batterici anaerobici, che comporta la sostituzione della planimetria allegata nell'atto sopracitato, (riferita alla matrice scarichi) con nuova planimetria in cui sono inseriti i 2 filtri batterici;
- Vista la Procura Speciale, con cui la Ditta Guidi Claudia delega il sig. Barillari Silvio alla presentazione della pratica dell'AUA per l'attività sopramenzionata, trasmessa con nota in data 05/09/2018, acquisita al Prot. di Arpae n. 10471 del 06/09/2018;
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
  - il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
  - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
  - la L.R. n. 5/06;
  - la L.R. 21/2012;
  - la L. 447/95;
- Visti altresì:
  - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, n. 1763 del 09/06/2016, adottato ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;
- Vista la relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE Ferrara, in data 01/08/2018 acquisito al Prot. di ARPAE Ferrara con n. 9200, con cui, valutata la documentazione trasmessa e considerate le modifiche apportate, con particolare riguardo al sistema di paratie che deve garantire la non immissione (neanche fortuita) di acque di lavaggio delle cisterne dei fitofarmaci nel canale, non evidenzia elementi di carattere ambientale ostativi alla modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico industriale “S1” nel rispetto dei limiti della tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nel pozzetto di ispezione e campionamento indicato in planimetria;
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale non oggetto di modifica;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter accogliere la domanda di modifica dell'attività autorizzata con l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 5276 del 03/10/2017, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, valutata come non sostanziale;
- Dato atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della D.D.G. n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

## D I S P O N E

l'aggiornamento dell'**Autorizzazione Unica Ambientale n. 1763 del 09/06/2016**, per la **modifica non sostanziale dell'attività di AZIENDA AGRICOLA**, autorizzata col medesimo atto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Codigoro, alla Ditta **GUIDI CLAUDIA**, C.F. GDUCLD94L48A944Z e p.IVA n. 01960430385 nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Codigoro, via De Amicis n. 3, ed impianto nel Comune di Codigoro loc. Malea n. 3, come di seguito indicato:

A) per la matrice scarichi.

- La planimetria denominata " allegato 1" ed allegata all'atto su citato, è sostituita da quella allegata al presente atto.

Per quanto qui disposto, il presente atto **modifica** l'Autorizzazione Unica Ambientale, **atto n. 1763 del 09/06/2016**, alla quale va unita alla stessa quale parte integrante, per comprovare l'efficacia, a tutti gli effetti della citata variazione e va esibita se richiesta agli organi preposti al controllo.

Restano valide tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale su citata, che non sono state modificate dal presente atto.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Codigoro, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Consorzio di Bonifica di Ferrara e al Servizio Ambiente del Comune stesso.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

*Firmato Digitalmente*  
La Responsabile della Struttura  
*Ing. Paola Magri*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**